

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile

Altri elementi Quantum
 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

non sottoponeva il dipendente (impiegato tecnico geometra) alla visita medica preventiva e ometteva di aggiornare il documento di valutazione dei rischi.

Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato
 Pubblico
 Cantiere
 Ufficio
 Fabbrica
 Altro

Principio di diritto

Il lavoratore infortunato, quale geometra, aveva la mansione di controllo dei lavori in cantiere (dalle testimonianze acquisite era "tenuto a programmare e gestire i lavori del cantiere edile verificando la congruenza tra progetto, specifiche proposte e budget [...] e controllando periodicamente il rispetto del programma tecnico - economico"). Conseguentemente la sua idoneità alla mansione specifica andava, comunque, accertata (art. 18, comma 1, lettera C, del d. lgs. N. 81/2008).

Il documento della valutazione dei rischi in relazione all'inserimento della sede di lavoro adibita ad uso ufficio tecnico andava aggiornato con la previsione dei rischi relativi a tale nuovo luogo di lavoro.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2021.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.